



Ufficio Urbanistica Comprensoriale

Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto

Valutazione integrata del Regolamento Urbanistico d'Area VII °Forum partecipazione

TERRITORIO APERTO E FONTI RINNOVABILI

Criteria ed obiettivi localizzativi per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili

IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

- **Il Protocollo di Kyoto, approvato nel 1997 ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005** (ridurre il totale delle emissioni di gas serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012”).
- **Il Consiglio Europeo di marzo 2007** (l’impegno di abbattere le emissioni almeno del 20% entro il 2020)
- modifiche apportate all’Art. 117 della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che definisce l’energia (“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”) **materia di legislazione concorrente, nella quale “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”**.
- Il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, all’art.12 comma 7 introduce il principio per cui **“gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”**.
- Lo stesso comma 7 dell’art. 12 introduce anche alcuni principi localizzativi per tali impianti, stabilendo che **“nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”**.

-
- **Dlgs 387/2003 Art. 12 Comma 3.** La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate(*), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, **che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico(*)**.
 - (*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2, c. 158 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008)", .
 - gli impianti, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati secondo il procedimento unico, **sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;**
-

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

- **LR 39/2005**

La Legge Regionale in materia di energia approvata nel febbraio 2005 (LR 39/05) disciplina le diverse tematiche energetiche, riformula i poteri della Regione e definisce gli obiettivi e gli strumenti della programmazione energetica regionale.

- **P.I.E.R. (Piano di Indirizzo Energetico Regionale)**

Approvato dalla GRT in data 10 marzo 2008, ed approvato definitivamente dal Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione n. 47 del'8 luglio 2008, **detta indirizzi e procedure per la realizzazione degli interventi in campo energetico ed enuncia principi per la determinazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio previsti dalla LR 1/05**

- **PIT (Piano d'Indirizzo Territoriale Regionale)**

Approvato con D.C.R. n. 72 del 24.07.07

ALCUNI PRINCIPI CONTENUTI NEL P.I.E.R.

Strumenti di pianificazione

- *....è necessario che gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio dei Comuni sappiano anticipare e gestire, in armonia con la LR 1/2005, con il PIT, e con i PTC provinciali, in un contesto condiviso con i livelli di programmazione su scala provinciale e regionale, in osservanza del procedimento unificato previsto dalla LR 1/2005, le opportunità derivanti dallo sviluppo della produzione di energia attraverso l'impiego di rinnovabili, in un quadro di sostenibilità economica, ambientale e territoriale attenta alla tutela del territorio e del paesaggio.*

Valutazione integrata

- *Il sistema delle regole, delle procedure e dei tempi che governano l'installazione di impianti per la produzione di energia alimentati da rinnovabili, in particolare la realizzazione di parchi eolici, di centrali fotovoltaiche, di centrali idroelettriche, di centrali a biomasse e di centrali geotermoelettriche, deve, pertanto essere parte di un più generale "governo" del territorio, in grado di assicurare una valutazione strategica (ai sensi della Direttiva 2001/42/CE) circa la capacità del territorio di accogliere l'impianto, avvalendosi anche delle procedure di valutazione integrata di cui all'articolo 11 e seguenti della LR 1/2005.*
-

P.I.E.R.

I Comuni, secondo quanto dispone la LR 39/2005, sono tenuti al rispetto del PIER:

- a) quando dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;
- b) **quando adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficienza energetica in edilizia**

Secondo modalità e tempi stabiliti dal PIT, i **comuni, anche in forma associata, dovranno provvedere alla individuazione, nei propri strumenti urbanistici, nel rispetto delle indicazioni contenute nei PTC ed in attuazione della pianificazione energetica provinciale, ambiti rivolti a consentire la installazione di impianti industriali alimentati da fonti energetiche rinnovabili, tenuto conto delle vocazioni proprie dei territori interessati.**

...è necessario che ogni **Comune consideri, nell'ambito della propria attività di programmazione urbanistica** e coerentemente con quella di livello provinciale, l'individuazione di zone idonee all'accoglimento di tale tipo di impianti.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quegli impianti che, per le loro dimensioni, occupano territorio e possono, una volta installati, modificare il paesaggio. **Tra questi gli impianti eolici, gli impianti collegati con una filiera a biomasse e gli impianti idroelettrici.** Il fotovoltaico presenta invece problematiche diverse se integrato in maniera totale o parziale sui tetti degli immobili o, viceversa, se collocato a terra.

P.I.E.R.

3.3.1 Energia eolica

Per gli impianti di **mini eolico** il Comune potrà individuare nei propri strumenti ex **articolo 52 LR 1/2005** e nei propri regolamenti edilizi condizioni a cui subordinare la DIA, al fine di assicurare tutela al territorio circostante.

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti indicazioni di massima:

- **Si dovrà tenere conto dell' impatto visivo che tali installazioni potrebbero provocare rispetto alle aree comunali di maggior pregio, sottoposte a tutela.**
- **Si dovrà favorire lo sviluppo di tali impianti, finalizzato ad autoproduzione.**
- **Va infine ricordato che, ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per taluni impianti eolici sono obbligatorie le relative procedure di “verifica di assoggettabilità” e procedura di V.I.A.**

P.I.E.R.

3.3.2 Energia fotovoltaica

*“per consentire l'installazione di impianti che occupano grandi quantità di suolo anche in aree agricole, sulla scorta della disciplina che verrà dettata dalla LR 39/2005 e delle indicazioni fornite dal PIT, **è ritenuta necessaria la specifica indicazione, da parte del Comune o dei Comuni interessati, di ambiti nel proprio strumento urbanistico (regolamento urbanistico in conformità con il PS)** .*

P.I.E.R.

3.3.7 Energia da biomasse

- **“.....la produzione di energia sia elettrica che termica da biomasse agricole o forestali, trova un limite intrinseco nell’esigenza primaria della sostenibilità generale e del rispetto delle caratteristiche proprie dell’agricoltura toscana e dell’attività forestale.** Di conseguenza il ricorso a biomasse ottenute attraverso processi di deforestazione od altri processi ambientalmente incompatibili, che determinano elevati quantitativi di energia grigia, risulta in netto contrasto con gli obiettivi della Regione Toscana...”
- **“incentivazione soprattutto per gli impianti di potenza inferiore ad un megawatt.”**
- **“...favorire lo sviluppo della cosiddetta filiera corta ed assicurare l’impiego di biomasse prodotte in loco”** (impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati a biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia)”,
- **“la destinazione della biomassa è ambientalmente più sostenibile se indirizzata verso lo sfruttamento termico in impianti di piccola taglia in quanto si assicura un più stretto rapporto tra il bacino di approvvigionamento della biomassa ed il suo luogo di utilizzo” .**

I Procedimenti

Gli impianti soggetti a DIA (dichiarazione inizio attività):

- *Eolica 60 kW*
 - *Solare fotovoltaica 20 kW*
 - *Idraulica 100 kW*
 - *Biomasse 200 kW*
 - *Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW”.*
-
- Per valori superiori è prevista **l'autorizzazione unica** (procedimento unificato di competenza provinciale o regionale al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate)
-

AUTORIZZAZIONE UNICA

all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003.

Sono soggetti ad autorizzazione unica :

- impianti eolici di potenza **superiore a 60 kW**
La competenza al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della LR 39/2005 è regionale ;
- Impianti ad energia solare fotovoltaica di potenza **superiore 20 kW**
La competenza al rilascio dell'autorizzazione è la provinciale;
- Gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza nominale superiore a **200 kW**
La competenza al rilascio dell'autorizzazione è la provinciale.

L'autorizzazione unica **costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.**

In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, **la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale.**



Ufficio Urbanistica Comprensoriale
Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto

VARIANTE NORMATIVA IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

MODIFICA ALL'ART. 29 DELLE NTA DEI VIGENTI PRG
COMUNI DI CAMPIGLIA M.MA, PIOMBINO, SUVERETO

IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IMPIANTI A BIOMASSE E IMPIANTI EOLICI

-
- Per i tre Comuni della Val di Cornia, Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto, che risultano dotati di **Piano Strutturale d'Area approvato nel corso del 2007**, sono ancora vigenti le relative Varianti Generali ai PRG che non individuano nei territori comunali aree vocate e/o riservate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
 - **Il Piano strutturale ha delegato al Regolamento Urbanistico** il compito di disciplinare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili garantendo la salvaguardia dei valori paesaggistici, idrogeologici e di area protetta;
 - in attesa della definitiva stesura del Regolamento Urbanistico, nell'ambito dell'Ufficio Urbanistica Comprensoriale, si è ritenuto di dover assumere alcune **scelte nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio**, disciplinando l'installazione di tali impianti.
 - **la Variante Normativa contiene criteri per la localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nelle aree a destinazione agricola, con l'obiettivo di tutelare gli ambiti dei territori comunali di maggior pregio naturalistico e paesaggistico che potrebbero essere compromessi dalla installazione di impianti anche di notevoli dimensioni.**
 - *La modifica normativa non disciplina la localizzazione degli impianti per **l'autoproduzione di energia per il fabbisogno domestico e agricolo-aziendale**, ritenuti sempre ammessi e compatibili con il territorio, pur nel rispetto della normativa vigente*
-

La Variante : impianti fotovoltaici

*La realizzazione di impianti fotovoltaici, ad eccezione di quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, è ammessa **esclusivamente nelle sottozone agricole "E1"** e nel rispetto dei seguenti criteri localizzativi:*

- *esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;*
 - *congrua lontananza da emergenze culturali, archeologiche, aree ANPIL, SIR, SIC;*
 - *esclusione delle aree interessate da colture di pregio (vigneti e uliveti);*
-

La variante : Impianti a biomassa

Riferimento:

- linee guida per la realizzazione di detti impianti previste ed approvate con delibera del Consiglio Provinciale n. 131/2007
- contenuti del PIER (Piano di Indirizzo Energetico Regionale)

Obiettivi della variante :

- *Localizzazione in aree contigue alle aree produttive industriali o alle centrali elettriche, ove risulta possibile effettuare una ottimizzazione progettuale del ciclo termico e permettere di trasferire l'eventuale esubero di calore a terzi utilizzatori (opifici industriali etc.)*
- *in prossimità o a distanze non troppo elevate dal punto di produzione, garantendo così una sostenibilità dell'intervento in relazione all'incidenza dello stesso sulle opere di urbanizzazione (infrastrutture viarie e tecnologiche ecc).*
- *ammessi tipologie di impianti a biomassa dimensionati ai fabbisogni energetici dell'attività agricola connessa*
- *approvvigionamento della materia prima dovrà avvenire minimizzando l'incidenza del trasporto della stessa alla centrale.*
- *esigenza primaria della sostenibilità generale e del rispetto delle caratteristiche proprie dell'agricoltura toscana e dell'attività forestale.*
- *Uso di risorse provenienti da un bacino di approvvigionamento strettamente connesso al luogo di utilizzo della biomassa.*

La variante: Impianti a biomasse

*“....Gli impianti a biomasse, ad eccezione di quelli finalizzati alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, **sono ammessi purché localizzati in contiguità agli insediamenti produttivi artigianali e industriali (da D1 a D5) o alle centrali elettriche localizzate nelle zone destinate a servizi generali ed impianti tecnologici (F5)** e comunque solo se il ciclo energetico dell’impianto sia definibile a “filiera corta”.*

Per filiera corta s’intende l’utilizzo di risorse provenienti da un bacino di approvvigionamento compreso entro un raggio di 70 km dall’impianto. A tale scopo, all’atto di deposito del progetto dell’impianto, il richiedente dovrà dimostrare anche la disponibilità di materia prima in rapporto alla dimensione dell’impianto.”

La variante : Impianti eolici

*Per quanto riguarda gli **impianti eolici**, in attesa che la Regione Toscana definisca il Piano Regolatore Regionale dell'eolico sulla base della carta delle aree vocate all'eolico, riferita alle centrali eoliche o ai parchi eolici, parte integrante del PIER, ed in attesa del suo recepimento all'interno del Regolamento Urbanistico in corso di redazione, si ritiene opportuno consentire esclusivamente la realizzazione di impianti cosiddetti microeolici e mini eolici, (potenza nominale max di 60 Kw) .*

Per tali tipologie di impianti infatti il PIER demanda alla pianificazione urbanistica comunale la possibilità di adottare criteri localizzativi volti ad assicurare la tutela del territorio interessato.

A tal fine si ritiene pertanto di adottare i seguenti criteri, fatti salvi gli impianti domestici fino a 5 Kw destinati all'autoconsumo:

- *la potenza nominale inferiore a 60 Kw;*
- *l'area prescelta non sia interessata dal vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;*
- *siano esclusi effetti visivi negativi su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;*
- *siano rilevabili valori medi annui di ventosità pari o superiori a 5,00 m/s;*
- *sia dimostrata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesaggio;*
- *sia esclusa l'interferenza con corridoi ecologici avifaunistici;*
- *sia esclusa la necessità di realizzazione di nuova viabilità carrabile.*



Ufficio Urbanistica Comprensoriale

Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto

Valutazione integrata del Regolamento Urbanistico d'Area VII °Forum partecipazione

TERRITORIO APERTO E FONTI RINNOVABILI

Criteria per la valutazione

Svolgimento di un percorso di valutazione

- ❑ adozione di scelte progettuali rivolte a massimizzare le economie di scala anche per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di corridoi energetici preesistenti ovvero destinati a connettere produzioni o utenze diversificate
- ❑ coinvolgimento delle realtà locali sin dalle prime fasi della pianificazione dei progetti, e adozione di opportune iniziative per assicurare, ove possibile, i maggiori benefici possibili per le comunità
- ❑ adozione di scelte progettuali che comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate e che siano fortemente collegate con le caratteristiche del territorio e garantiscano l'uso sostenibile delle risorse locali
- ❑ valorizzazione dell'acqua calda prodotta negli impianti di cogenerazione e trigenerazione

Criteri premiali da considerare nel processo di valutazione

- progettazione degli impianti da parte di società certificate ISO 9000 o ISO 14000 e/o EMAS e nel rispetto delle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) relative ai “Sistemi di generazione”
 - proposta progettuale che preveda soluzioni tecniche ed economiche di attenzione alle comunità locali assicurando eventualmente l'utilizzazione di professionalità locali già presenti o da formare a carico del proponente
-

Fotovoltaico

- ❑ adozione di scelte progettuali, che non prevedano ancoraggi in muratura della struttura di sostegno dei pannelli;
 - ❑ in caso di proroga degli incentivi in “conto energia” da parte del legislatore nazionale, si definiscono percentuali massime di occupazione delle superfici agricole da parte di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
 - ❑ privilegiare aree già compromesse
 - ❑ curare l’inserimento nel paesaggio circostante soprattutto in relazione alla dimensione degli impianti
-

Biomasse

- ❑ indicazione del combustibile da utilizzare
 - ❑ predisposizione di un il bilancio delle emissioni dell'intera filiera, dall'approvvigionamento alla produzione, di tutti gli inquinanti con particolare riferimento alla CO₂ e alle polveri
 - ❑ analisi della diffusività atmosferica dell'area
 - ❑ considerazione della possibilità della cogenerazione che potrebbe favorire la localizzazione in prossimità di grandi utilizzatori (per esempio aree produttive)
-

Eolico

- ❑ adeguata campagna anemometrica a supporto della scelta del sito
 - ❑ indicazione delle aree da preservare in considerazione della particolare tutela: colture di pregio ecc
 - ❑ tutela della viabilità e dei beni storici
-